

Assicurazione decesso e invalidità in seguito a infortunio (DII) Condizioni generali d'assicurazione

Edizione 1.1.2022



Indice

Estensione della copertura assicurativa

1. Oggetto dell'assicurazione
2. Basi del contratto
3. Validità territoriale
4. Persone assicurate

Definizione dei concetti

5. Designazione delle persone
6. Infortunio

Prestazioni assicurative

7. Caso di decesso
 - 7.1 Beneficiari
 - 7.2 Doppia somma in caso di decesso
8. Caso d'invalidità
 - 8.1 Determinazione del grado d'invalidità
 - 8.2 Determinazione del capitale d'invalidità
 - 8.3 Pagamento sotto forma di rendita

Limiti delle prestazioni

9. Somme assicurate massime oltre i 65 anni

Limiti dell'estensione della copertura

10. Esclusioni
11. Riduzioni
 - 11.1 Negligenza grave
 - 11.2 Fattori esterni all'infortunio
 - 11.3 Violazione degli obblighi in caso di sinistro
12. Decesso causato da un avente diritto

Inizio e fine del contratto

13. Inizio del contratto
14. Durata del contratto
15. Sospensione e adeguamento del contratto
 - 15.1 Diritto di revoca
 - 15.2 Disdetta alla scadenza
 - 15.3 Disdetta in caso d'infortunio
 - 15.4 Disdetta in caso di adeguamento del corrispettivo
 - 15.5 Adeguamento delle basi contrattuali

Corrispettivo

16. Sollecito di pagamento e relative conseguenze
17. Modifiche del corrispettivo
 - 17.1 Adeguamenti tariffari
 - 17.2 Adeguamenti dovuti all'età

Diritti e obblighi in caso di sinistro

18. Notifica del sinistro
19. Obblighi dell'assicurato, del partner contrattuale dell'EGK o dell'avente diritto
20. Scadenza e pagamento delle prestazioni assicurative

Protezione dei dati

21. Società responsabile
 - 21.1 Trattamento dei dati personali
 - 21.2 Trasmissione dei dati a terzi
 - 21.3 Diritto di informazione
 - 21.4 Conservazione dei dati

Disposizioni finali

22. Forma scritta
23. Cessione e costituzione in pegno
24. Comunicazioni
25. Foro competente

Estensione della copertura assicurativa

1. Oggetto dell'assicurazione

La SOLIDA Assicurazioni SA (SOLIDA) assicura le conseguenze economiche degli infortuni di cui la persona assicurata è vittima durante il periodo di validità del contratto.

La prestazione assicurativa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'evento assicurato abbia comportato una perdita patrimoniale o che anche un'altra compagnia di assicurazione eroghi prestazioni (assicurazione di somme).

2. Basi del contratto

Tutte le dichiarazioni scritte che il partner contrattuale dell'EGK Assicurazioni private SA (EGK), la persona assicurata e i loro rappresentanti rilasciano nella notifica e in ulteriori documenti scritti costituiscono le basi del contratto tra l'EGK e il suo partner contrattuale.

I diritti e gli obblighi delle parti contraenti sono stabiliti nel certificato d'assicurazione, nelle eventuali appendici, nelle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA), nelle Condizioni Aggiuntive (CA) e nelle Condizioni particolari (CP).

Per le prestazioni assicurate nell'ambito dell'assicurazione infortuni per decesso e invalidità, l'EGK ha stipulato come contraente un contratto collettivo d'assicurazione con la

**SOLIDA Assicurazioni SA,
Saumackerstrasse 35, 8048 Zurigo**

in veste di assicuratore. Le prestazioni di quest'assicurazione sono fornite dalla SOLIDA.

I clienti esistenti dell'EGK possono assicurarsi presso la SOLIDA mediante un'apposita dichiarazione nei confronti dell'EGK. Il cliente dell'EGK non stipula in tal caso alcun contratto con la SOLIDA. In caso d'infortunio assicurato, ai sensi dell'art. 95a della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), l'assicurato e l'avente diritto ottengono invece un diritto diretto nei confronti della SOLIDA per le prestazioni assicurate.

Nel caso in cui una questione non fosse esplicitamente regolata nei documenti sopracitati, le parti si attengono alla LCA.

3. Validità territoriale

L'assicurazione è valida nel mondo intero, ma al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein solo durante viaggi e soggiorni che non superano una durata di dodici mesi. Essa si estingue alla fine dell'anno civile in cui la persona assicurata trasferisce il suo domicilio all'estero.

4. Persone assicurate

Sono assicurate le persone indicate nel certificato d'assicurazione.

Definizione dei concetti

5. Designazione delle persone

Per facilitare la lettura, nella presente documentazione si rinuncia all'uso del femminile.

6. Infortunio

È considerata infortunio qualsiasi lesione corporale, improvvisa e involontaria, causata al corpo umano da un fattore esterno straordinario.

Se non attribuibili prevalentemente all'usura o alla malattia, le seguenti lesioni corporali assimilabili a infortunio – il cui elenco è definitivo – sono parificate all'infortunio: fratture ossee, lussazioni di articolazioni, lacerazioni al menisco, lacerazioni muscolari, stiramenti muscolari, lacerazioni dei tendini, lesioni dei legamenti e lesioni del timpano.

Vengono pure considerati infortuni:

- danni alla salute in seguito all'inalazione involontaria di gas o vapori e all'assunzione non intenzionale di sostanze velenose o corrosive;
- annegamento;
- i seguenti danni alla salute, a condizione che la persona assicurata ne sia vittima involontariamente e che siano stati provocati da un sinistro assicurato: congelamento, colpo di calore, colpo di sole, nonché i danni alla salute causati da raggi ultravioletti, ad eccezione delle scottature solari.

Non si considerano infortuni le malattie di qualsiasi tipo, in particolare anche quelle non professionali, le malattie infettive, l'esposizione a radiazioni ionizzanti, i danni causati da misure terapeutiche e diagnostiche che non derivano da un infortunio assicurato, nonché gli interventi al proprio corpo.

Prestazioni assicurative

7. Caso di decesso

Se la persona assicurata muore entro cinque anni in seguito ai postumi di un infortunio e al momento dell'infortunio sussisteva una corrispondente copertura, la SOLIDA verserà la somma assicurata per il caso di decesso, deducendo l'eventuale indennità per invalidità già corrisposta per quello stesso infortunio.

Fino al compimento del 16° e dopo il compimento del 65° anno di età di chi ha subito l'infortunio, la somma in caso di decesso è pari al massimo a CHF 20 000.–.

Per i bambini fino al compimento del 30° mese di vita, la somma in caso di decesso è pari al massimo a CHF 2500.–.

7.1 Beneficiari

Mediante comunicazione scritta all'EGK la persona assicurata può designare beneficiari ovvero escludere aventi diritto in deroga alla regolamentazione che segue. Tale dichiarazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all'EGK.

In mancanza di una designazione particolare vengono considerati beneficiari in ordine successivo ed esclusivamente:

- il coniuge o il partner registrato,
- i figli, i figliastri o i figli adottivi,
- i genitori,
- i nonni,
- i fratelli e le sorelle e i loro figli conformemente al diritto di successione.

Se non sussistono aventi diritto, la SOLIDA rimborserà unicamente le spese di funerale fino ad un massimo del 10% della somma assicurata per il caso di decesso, e comunque fino a concorrenza di CHF 10 000.–.

7.2 Doppia somma in caso di decesso

Se la persona assicurata è coniugata o vive in un'unione domestica registrata e se lo stesso sinistro causa il decesso di entrambi i coniugi o i partner registrati, la SOLIDA verserà una seconda volta il capitale assicurato in caso di decesso in parti uguali ai figli, figliastri o figli adottivi superstiti minorenni o permanentemente inabili al lavoro che siano bisognosi d'assistenza.

8. Caso d'invalidità

Se, in seguito all'infortunio, subentra entro i cinque anni un'invalidità presumibilmente permanente dal punto di vista della teoria medica e al momento dell'infortunio sussisteva una corrispondente copertura, la SOLIDA verserà il capitale d'invalidità calcolato in base al grado d'invalidità, alla somma assicurata convenuta e alla variante di prestazione scelta. Un'eventuale incapacità al guadagno o al lavoro conseguente all'infortunio non verrà presa in considerazione. Solo la persona assicurata ha diritto al capitale d'invalidità.

8.1 Determinazione del grado d'invalidità

I seguenti principi sono vincolanti per calcolare il grado d'invalidità:

- a) È considerata invalidità totale la perdita o la completa incapacità dell'uso di entrambe le braccia o mani, di entrambi i piedi o di entrambe le gambe oppure la contemporanea perdita di una mano e di un piede, la paralisi totale e la perdita completa della facoltà visiva.

In caso d'invalidità parziale viene versata quella quota della somma assicurata prevista per l'invalidità totale in rapporto al grado d'invalidità. La quantificazione viene stabilita in base alle seguenti percentuali:

braccio sopra il gomito	70 %
braccio sotto il gomito	65 %
mano	60 %
pollice con metacarpo	25 %
pollice, senza metacarpo	22 %
parte anteriore del pollice	10 %
indice	15 %
medio	10 %

anulare	9 %
mignolo	7 %
gamba sopra il ginocchio	60 %
gamba all'altezza o al di sotto del ginocchio	50 %
piede	45 %
alluce	8 %
altre dita del piede 3 % per ogni dito	3 %
facoltà visiva di un occhio	30 %
facoltà visiva di un occhio se la cecità completa dell'altro occhio era già presente prima dell'infortunio	50 %
sordità completa	60 %
sordità di un orecchio	15 %
sordità di un orecchio, se la sordità completa dell'altro orecchio era già presente prima dell'infortunio	30 %
olfatto	10 %
gusto	10 %
rene	20 %
milza	5 %
grave e dolorosa limitazione funzionale della colonna vertebrale	50 %

- b) In caso di grave deturpazione permanente del corpo umano in seguito ad un infortunio (danni estetici come p. es. cicatrici) per la quale non è dovuto un capitale d'invalidità e che comporta tuttavia un peggioramento della posizione sociale della persona assicurata, la SOLIDA corrisponde una quota della somma assicurativa riportata nel certificato d'assicurazione per invalidità al massimo del:
- 10 % in caso di deturpazione del viso e/o
 - 5 % in caso di deturpazione di altre parti del corpo normalmente visibili.

Per danni estetici la prestazione è limitata a CHF 20 000.– in totale e non viene concessa alcuna progressione.

- c) In caso di perdita parziale di un arto o di un organo o di perdita parziale del suo uso, si applica un grado d'invalidità corrispondentemente ridotto.
- d) La perdita totale dell'uso di arti od organi è equiparata alla loro perdita.
- e) Per i casi non elencati precedentemente, il grado di invalidità si stabilisce in base alle stesse direttive che regolano il calcolo del danno all'integrità, conformemente alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) ovvero all'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF).
- f) In caso di perdita contemporanea di più parti del corpo o di perdita contemporanea dell'uso di più parti del corpo, il grado d'invalidità – il quale non può tuttavia superare il 100 % – viene di regola calcolato addizionando le singole percentuali.
- g) L'aggravamento dei postumi di un infortunio in seguito a difetti fisici preesistenti non dà diritto a un'indennità superiore a quella che spetterebbe a una persona fisicamente sana che avesse subito l'infortunio. Se prima dell'infortunio erano già state perse, interamente o parzialmente, parti del corpo o il loro uso, il grado d'invalidità verrà calcolato tenendo conto del grado d'invalidità preesistente in base alle percentuali sopracitate, vale a dire già al momento della determinazione del grado d'invalidità e non soltanto al momento della determinazione del capitale d'invalidità.

- h) Si stabilisce in via definitiva il grado di invalidità solo in base alla condizione dell'assicurato riconosciuta come presumibilmente permanente. La SOLIDA può però fare accertare in via definitiva il grado d'invalidità cinque anni dopo l'infortunio o più tardi. Il grado d'invalidità corrente viene determinato nel momento dell'accertamento. Le variazioni del grado di invalidità che si verificano dopo tale accertamento del grado d'invalidità, ovvero anche in caso di ricadute e postumi, non sono più assicurate.

8.2 Determinazione del capitale d'invalidità

Il capitale d'invalidità viene calcolato come segue, in funzione della variante di prestazione A o B scelta:

	Variante A	Variante B
per la parte di grado d'invalidità che non supera il 25 %	in base alla somma assicurata semplice	in base alla somma assicurata semplice
per la parte di grado d'invalidità che supera il 25 % ma non il 50 %	in base alla somma assicurata doppia	in base alla somma assicurata tripla
per la parte di grado d'invalidità che supera il 50 %	in base alla somma assicurata tripla	in base alla somma assicurata quintupla

La prestazione in percentuale della somma assicurata convenuta in caso d'invalidità viene quindi corrisposta come segue:

Grado d'invalidità	Variante		Grado d'invalidità	Variante		Grado d'invalidità	Variante	
	A	B		A	B		A	B
26 %	27 %	28 %	51 %	78 %	105 %	76 %	153 %	230 %
27 %	29 %	31 %	52 %	81 %	110 %	77 %	156 %	235 %
28 %	31 %	34 %	53 %	84 %	115 %	78 %	159 %	240 %
29 %	33 %	37 %	54 %	87 %	120 %	79 %	162 %	245 %
30 %	35 %	40 %	55 %	90 %	125 %	80 %	165 %	250 %
31 %	37 %	43 %	56 %	93 %	130 %	81 %	168 %	255 %
32 %	39 %	46 %	57 %	96 %	135 %	82 %	171 %	260 %
33 %	41 %	49 %	58 %	99 %	140 %	83 %	174 %	265 %
34 %	43 %	52 %	59 %	102 %	145 %	84 %	177 %	270 %
35 %	45 %	55 %	60 %	105 %	150 %	85 %	180 %	275 %
36 %	47 %	58 %	61 %	108 %	155 %	86 %	183 %	280 %
37 %	49 %	61 %	62 %	111 %	160 %	87 %	186 %	285 %
38 %	51 %	64 %	63 %	114 %	165 %	88 %	189 %	290 %
39 %	53 %	67 %	64 %	117 %	170 %	89 %	192 %	295 %
40 %	55 %	70 %	65 %	120 %	175 %	90 %	195 %	300 %
41 %	57 %	73 %	66 %	123 %	180 %	91 %	198 %	305 %
42 %	59 %	76 %	67 %	126 %	185 %	92 %	201 %	310 %
43 %	61 %	79 %	68 %	129 %	190 %	93 %	204 %	315 %
44 %	63 %	82 %	69 %	132 %	195 %	94 %	207 %	320 %
45 %	65 %	85 %	70 %	135 %	200 %	95 %	210 %	325 %
46 %	67 %	88 %	71 %	138 %	205 %	96 %	213 %	330 %
47 %	69 %	91 %	72 %	141 %	210 %	97 %	216 %	335 %
48 %	71 %	94 %	73 %	144 %	215 %	98 %	219 %	340 %
49 %	73 %	97 %	74 %	147 %	220 %	99 %	222 %	345 %
50 %	75 %	100 %	75 %	150 %	225 %	100 %	225 %	350 %

8.3 Pagamento sotto forma di rendita

Se al momento dell'infortunio la persona assicurata ha già compiuto il 65° anno d'età, la prestazione assicurativa per l'invalidità permanente verrà erogata sotto forma di rendita vitalizia in conformità alle disposizioni di cui sopra. La rendita viene determinata in modo definitivo ed è versata in anticipo ogni trimestre. Per ogni CHF 1000.– di capitale d'invalidità essa ammonta annualmente a:

Età	Rendita annuale
66	CHF 86.–
67	CHF 89.–
68	CHF 93.–
69	CHF 96.–
70	CHF 100.–
oltre	CHF 125.–

Solo la persona assicurata ha diritto alla prestazione.

Limiti delle prestazioni**9. Somme assicurate massime oltre i 65 anni**

Per gli assicurati che hanno compiuto il 65° anno d'età valgono le seguenti somme assicurate massime:

Decesso CHF 20 000.–

Invalidità CHF 100 000.–

Nell'assicurazione contro l'invalidità la progressione decade.

Dopo il raggiungimento di questo limite d'età, le assicurazioni esistenti vengono adeguate di conseguenza.

Limiti dell'estensione della copertura**10. Esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni

- in seguito a guerra, guerre civili e/o eventi di tipo bellico;
 - in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e/o negli stati confinanti,
 - all'estero, a meno che l'infortunio non si verifichi entro i 14 giorni successivi al primo manifestarsi di tali eventi nel Paese in cui la persona assicurata soggiorna e che questa vi sia stata sorpresa dallo scoppio di eventi di tipo bellico;
- in seguito a terremoti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein;
- in seguito a pericoli straordinari. Fra gli altri sono considerati tali:
 - servizio militare all'estero,
 - la partecipazione ad azioni di guerra o atti terroristici,
 - partecipazione a risse e zuffe, a meno che la persona assicurata sia stata ferita dai contendenti come soggetto estraneo oppure mentre soccorreva una persona inerme,
 - pericoli ai quali si espone la persona assicurata per il fatto di aver pesantemente provocato terze persone,

- conseguenze di disordini di tutti i tipi, a meno che la persona assicurata dimostri di non aver partecipato attivamente ai disordini o alle istigazioni,
- in seguito o in occasione dell'effettivo o tentato compimento o della partecipazione da parte della persona assicurata o dell'avente diritto a un crimine o reato doloso o consapevole;
- in seguito a radiazioni ionizzanti e danni causati dall'energia nucleare;
- nell'ambito dei quali la persona assicurata presenti un tasso alcolico nel sangue del 2‰ o superiore, a meno che non sussista manifestamente nessun rapporto di causalità tra il suo stato d'ebbrezza e l'infortunio;
- quale conseguenza di atti temerari (per atti temerari s'intendono azioni che espongono la persona assicurata a un pericolo particolarmente grave, senza che quest'ultima prenda o possa prendere delle misure per limitare il rischio in misura ragionevole);
- in caso di suicidio o danni alla salute causati dalla persona assicurata stessa al proprio corpo intenzionalmente o in circostanze di totale o parziale incapacità di discernimento;
- in seguito all'assunzione intenzionale o all'iniezione di medicinali, droghe o prodotti chimici;
- in seguito a interventi medici o chirurgici non necessari per un infortunio assicurato;
- in seguito all'utilizzo di aeroplani come pilota militare, membro di altre unità militari e di granatiere paracadutista;
- in seguito a lanci col paracadute nell'ambito di missioni militari;
- durante voli, se la persona assicurata trasgredisce intenzionalmente prescrizioni dell'autorità oppure non è in possesso di licenze e autorizzazioni ufficiali.

11. Riduzioni**11.1 Negligenza grave**

La SOLIDA rinuncia al suo diritto di ridurre le prestazioni per l'infortunio assicurato in caso di negligenza grave.

11.2 Fattori esterni all'infortunio

Se i fattori esterni all'infortunio influenzano l'andamento di un infortunio assicurato o delle sue conseguenze, la SOLIDA eroga esclusivamente una parte della prestazione concordata, da stabilire in base al parere medico. I fattori esterni all'infortunio che aggravano l'andamento delle conseguenze dell'infortunio, come malattie fisiche o psichiche e infermità preesistenti, vengono dedotti già durante l'accertamento del grado d'invalidità e non solo al momento della determinazione del capitale d'invalidità.

11.3 Violazione degli obblighi in caso di sinistro

In caso di violazione colpevole degli obblighi a carico del partner contrattuale dell'EGK o dell'avente diritto, la SOLIDA è autorizzata a ridurre l'indennità dell'importo di cui si sarebbe ridotta in caso di notifica tempestiva (vedere punti 18 e 19).

12. Decesso causato da un avente diritto

Se una persona autorizzata alla riscossione del capitale in caso di decesso ha causato la morte dell'assicurato in seguito o in occasione dell'effettivo o tentato compimento o partecipazione a crimini o reati dolosi o consapevoli, non ha diritto alla somma dovuta in caso di morte. Questa viene consegnata agli altri beneficiari, conformemente al punto 7.1.

Inizio e fine del contratto

13. Inizio del contratto

La copertura assicurativa inizia alla data convenuta indicata nel certificato d'assicurazione o nella conferma scritta d'accettazione della notifica da parte dell'EGK.

14. Durata del contratto

Per la persona assicurata vale la durata convenuta indicata nel certificato d'assicurazione. La durata minima del contratto è di un anno. Alla scadenza della durata convenuta il contratto si rinnova tacitamente per un altro anno, a meno che il partner contrattuale dell'EGK non lo disdica entro i termini previsti (vedere punto 15.2).

15. Sospensione e adeguamento del contratto

15.1 Diritto di revoca

Il partner contrattuale dell'EGK può revocare per iscritto la propria notifica entro 14 giorni dalla notifica stessa.

15.2 Disdetta alla scadenza

Alla scadenza di ogni anno civile, il contratto può essere di volta in volta disdetto per iscritto da entrambe le parti tre mesi prima della sua scadenza. La disdetta è considerata tempestiva se perviene all'EGK o al partner contrattuale dell'EGK entro e non oltre l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di preavviso di tre mesi.

Inoltre l'assicurazione si estingue in caso di risoluzione del contratto d'assicurazione collettiva fra la SOLIDA e l'EGK. La risoluzione dev'essere comunicata per iscritto al partner contrattuale dell'EGK al più tardi un mese prima della cessazione della copertura assicurativa.

15.3 Disdetta in caso d'infortunio

Dopo ogni infortunio per il quale dev'essere fornita una prestazione, il partner contrattuale dell'EGK può disdire il contratto per iscritto entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza del pagamento. Il contratto si estingue quando l'EGK riceve la disdetta. Il corrispettivo per l'anno civile in corso è comunque dovuto.

L'EGK può recedere dal contratto dopo il pagamento dell'indennità. Se l'EGK disdice il contratto, la responsabilità civile cessa 14 giorni dopo che il partner contrattuale ha ricevuto la disdetta. Il corrispettivo viene rimborsato proporzionalmente.

15.4 Disdetta in caso di adeguamento del corrispettivo

In caso di adeguamento del corrispettivo a nuove tariffe, il partner contrattuale dell'EGK ha il diritto di disdire l'intero contratto, oppure solo il tipo di prestazione il cui corrispettivo è aumentato, per la fine dell'anno civile in corso. Se si avvale di questo diritto, il contratto si estingue nella misura da lui definita alla scadenza dell'anno civile. Per essere valida la disdetta deve pervenire all'EGK al più tardi entro l'ultimo giorno dell'anno civile.

15.5 Adeguamento delle basi contrattuali

Se le condizioni assicurative vengono adeguate dall'anno civile successivo, per il partner contrattuale dell'EGK, la SOLIDA e l'EGK valgono le nuove condizioni assicurative. L'EGK comunica l'adeguamento al partner contrattuale dell'EGK al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno civile. Il partner contrattuale ha il diritto di disdire il contratto alla fine dell'anno civile in corso. La disdetta è considerata tempestiva se è pervenuta all'EGK al più tardi l'ultimo giorno dell'anno civile. Se il partner contrattuale non esercita il suo diritto alla disdetta, vale come silenzio assenso per l'adeguamento del contratto.

Corrispettivo

16. Sollecito di pagamento e relative conseguenze

Se il corrispettivo non viene pagato entro 30 giorni a decorrere dalla data di scadenza, l'EGK sollecita il partner contrattuale dell'EGK per iscritto, facendogli presenti le conseguenze della mora, ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio del sollecito. Se il sollecito di pagamento rimane senza esito, l'obbligo di fornire prestazioni resta sospeso a decorrere dalla scadenza del termine di sollecito.

17. Modifiche del corrispettivo

Nei seguenti due casi (vedere punti 17.1 e 17.2) il partner contrattuale dell'EGK ha il diritto di disdire il contratto allo scadere dell'anno civile in corso. Per essere valida la disdetta deve pervenire all'EGK al più tardi entro l'ultimo giorno dell'anno civile (vedere anche il punto 15.2). Se il partner contrattuale non esercita il suo diritto alla disdetta, vale come silenzio assenso per l'adeguamento del contratto.

17.1 Adeguamenti tariffari

In caso di adeguamento dei corrispettivi tariffari, l'EGK può chiedere un adeguamento del contratto a decorrere dall'anno civile successivo. A tale scopo essa è tenuta a comunicare al partner contrattuale dell'EGK il nuovo corrispettivo ovvero le nuove condizioni contrattuali al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno civile.

17.2 Adeguamenti dovuti all'età

I corrispettivi si basano sulla tariffa applicata alla corrispondente fascia d'età e vengono adeguati alla successiva fascia d'età quando la persona assicurata ha compiuto l'età limite della rispettiva fascia. L'EGK comunica il nuovo corrispettivo al partner contrattuale 25 giorni prima della scadenza dell'anno civile.

Diritti e obblighi in caso di sinistro

18. Notifica del sinistro

Ogni caso assicurativo, che verosimilmente dà diritto a prestazioni assicurative, dev'essere notificato prontamente alla SOLIDA dopo il suo verificarsi.

19. Obblighi dell'assicurato, del partner contrattuale dell'EGK o dell'avente diritto

L'assicurato, il partner contrattuale dell'EGK o l'avente diritto deve fare tutto ciò che può servire a chiarire l'infortunio e le sue conseguenze. In particolare l'assicurato deve esonerare dall'obbligo del segreto professionale nei confronti della SOLIDA e dell'EGK i medici che lo curano o lo hanno curato. L'assicurato, il partner contrattuale dell'EGK o l'avente diritto è tenuto, nel caso di perdita di diritti per omissione, a fornire alla SOLIDA, entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, ogni informazione richiesta sullo stato di salute antecedente e attuale, nonché sull'infortunio e sul decorso della guarigione. Una violazione colposa degli obblighi ha inoltre come conseguenza per il partner contrattuale dell'EGK, gli aventi diritto o gli assicurati una riduzione delle prestazioni assicurative, conformemente al punto 11.3.

20. Scadenza e pagamento delle prestazioni assicurative

Il credito derivante dal contratto d'assicurazione collettiva ai sensi dell'art. 95a LCA è esigibile quattro settimane dopo che la SOLIDA ha ricevuto tutti i dati e i certificati medici con i quali può verificare l'esattezza e l'entità del diritto. Avente diritto è la persona assicurata, fatta eccezione per la somma in caso di decesso di cui al punto 7.1.

Protezione dei dati

21. Società responsabile

La società responsabile del trattamento dei dati personali relativo alla notifica all'assicurazione, alla gestione del portafoglio e all'incasso è l'EGK.

La SOLIDA è una società responsabile del trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione dei sinistri.

21.1 Trattamento dei dati personali

I dati personali vengono trattati dalle suddette società responsabili per gli scopi derivanti dai documenti contrattuali o dall'esecuzione del contratto, in particolare per la determinazione del corrispettivo, per l'accertamento dei rischi, per la gestione dei casi assicurati e per analisi statistiche. Firmando il contratto, il partner contrattuale acconsente inoltre al trattamento dei propri dati per scopi di marketing.

21.2 Trasmissione dei dati a terzi

L'EGK e la SOLIDA trasmettono i dati necessari ai fini dell'elaborazione ai terzi coinvolti nell'esecuzione del contratto. Essi possono anche trasmettere dati a compagnie di coassicurazione o di riassicurazione. Inoltre l'EGK e la SOLIDA possono chiedere a pubblici uffici e altri terzi informazioni utili (dati sanitari, amministrativi e penali), in particolare sull'andamento dei sinistri. Questo vale indipendentemente dalla conclusione del contratto.

21.3 Diritto di informazione

Il partner contrattuale dell'EGK ha il diritto di richiedere alla SOLIDA e all'EGK le informazioni previste per legge in merito al trattamento dei dati che li riguardano

21.4 Conservazione dei dati

Le società responsabili conservano i dati personali nel quadro degli obblighi di conservazione previsti dalla legge. Esse conservano inoltre i dati personali rilevanti anche oltre il termine di conservazione previsto dalla legge, se sono necessari per l'applicazione e la difesa dei diritti legali di una delle due società responsabili. La durata di conservazione dipende, tra l'altro, dai termini di prescrizione previsti dalla legge o dal periodo in cui si possono far valere diritti nei confronti della SOLIDA o dell'EGK. I dati personali non più necessari vengono cancellati o resi anonimi ai sensi di legge.

Disposizioni finali

22. Forma scritta

In caso di revoca, disdetta o sollecito è sufficiente una forma che consenta la prova mediante testo.

23. Cessione e costituzione in pegno

Senza il consenso esplicito della SOLIDA, i diritti alle prestazioni assicurate non possono essere né ceduti né costituiti in pegno prima del loro definitivo accertamento definitiva.

24. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni devono essere indirizzate all'EGK, ad eccezione della notifica di sinistro da indirizzare alla SOLIDA. La SOLIDA riconosce tutte queste comunicazioni e notifiche come se le fossero state inoltrate direttamente. Tutte le comunicazioni da parte dell'EGK e della SOLIDA avvengono con validità legale all'ultimo indirizzo svizzero comunicato dal partner contrattuale dell'EGK.

25. Foro competente

In relazione al diritto di credito diretto derivante dal contratto d'assicurazione collettiva, la SOLIDA riconosce in seguito a un infortunio come foro competente il tribunale del cantone in cui ha sede la sua direzione oppure in cui la persona assicurata o l'avente diritto ha il suo domicilio.

